

**DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014
531/2014/R/GAS**

**CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS
NATURALE PER IL PERIODO 2015-2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 ottobre 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (di seguito: decreto legge 133/14);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 agosto 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 novembre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A (di seguito: deliberazione 308/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 381/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 79/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 79/2014/R/GAS);

- il Testo integrato recante le disposizioni dell’Autorità in materia di separazione contabile, in ultimo approvato con deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/ COM;
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2014, 446/2014/R/COM;
- la Memoria dell’Autorità 25 settembre 2014, 467/2014/I;
- il documento per la consultazione 24 aprile 2014, 189/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 189/2014/R/GAS);
- il documento per la consultazione 7 agosto 2014, 417/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 417/2014/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 79/2014/R/GAS, l’Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il quarto periodo di regolazione (di seguito: procedimento sulle tariffe di stoccaggio del gas naturale); e in relazione a tale procedimento, ferme restando le necessarie esigenze di coordinamento, è stato dato mandato:
 - a) al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, in relazione alla determinazione dei ricavi riconosciuti alle imprese di stoccaggio e alla regolazione della qualità del servizio;
 - b) al Direttore della Direzione Mercati, in relazione alla definizione delle modalità di assegnazione delle capacità di stoccaggio e determinazione dei relativi corrispettivi;
- il procedimento sulle tariffe di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018 si è svolto in parallelo all’analogo procedimento per la regolazione della qualità del servizio per il medesimo periodo di regolazione;
- con il documento per la consultazione 189/2014/R/GAS, l’Autorità ha espresso i primi orientamenti in materia di determinazione dei ricavi riconosciuti, e ha illustrato le motivazioni dell’intervento regolatorio e gli obiettivi perseguiti;
- con il documento per la consultazione 417/2014/R/GAS, l’Autorità ha analizzato le tematiche relative ai criteri di incentivazione per i nuovi investimenti, all’istituto del fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento, e alle modalità di determinazione dei corrispettivi da applicare per il servizio di stoccaggio strategico e alla capacità assegnata *pro-quota*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 37 del decreto legge 133/14 prevede che, “(...) per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell’articolo 3 del decreto

legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas”;

- il citato decreto legge è in corso di conversione in legge.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il quarto periodo di regolazione, ha prospettato, tra l’altro, la necessità di:
 - a) confermare l’adozione dell’anno civile come riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio;
 - b) per i nuovi progetti di investimento, escludere le immobilizzazioni in corso dal calcolo dei ricavi riconosciuti, a fronte di un riconoscimento parametrico nei costi di capitale degli Interessi Passivi in Corso d’Opera (*IPCO*) al momento di entrata in esercizio;
 - c) prevedere la possibilità che continuino ad essere incluse nella determinazione del capitale investito riconosciuto le sole immobilizzazioni in corso il cui costo sia stato effettivamente sostenuto e rilevato contabilmente non oltre i 4-6 anni antecedenti la presentazione della proposta tariffaria;
 - d) considerare i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari e da soggetti privati come poste rettificative in deduzione ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto, prevedendo contestualmente il loro degrado in analogia con quanto previsto per gli altri servizi regolati del settore gas;
 - e) confermare la determinazione del capitale circolante netto in modo parametrico in funzione del valore lordo delle immobilizzazioni;
 - f) adottare meccanismi di incentivazione per le nuove infrastrutture che incorporino i benefici per il sistema attraverso meccanismi di mercato, così superando gli incentivi basati sulla maggior remunerazione del capitale investito;
 - g) confermare l’applicazione di una componente di ricavo per la copertura dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio, prevedendo al contempo che le quote di ricavo riconosciute dal sistema tariffario per la copertura dei costi di ripristino siano considerate come poste rettificative ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto;
 - h) confermare, ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti, una simmetrica ripartizione tra clienti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto all’obiettivo fissato ad inizio del terzo periodo dall’Autorità;

- i) definire un coefficiente di recupero di produttività distinto per impresa, dimensionato in modo da tener conto dell'andamento delle efficienze registrate da ciascuna impresa nel corso del terzo periodo di regolazione;
 - j) confermare i criteri di aggiornamento delle quote parti di ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti adottati nel terzo periodo di regolazione;
 - k) prevedere che, nelle more del completamento del processo di riforma del servizio di misura dello stoccaggio, ai fini del riconoscimento dei costi della misura si applichino criteri transitori;
 - l) confermare, per gli investimenti valutati come strategici, la previsione di un fattore correttivo che assicuri all'impresa la copertura parziale dei costi riconosciuti anche in caso di mancato utilizzo dell'infrastruttura;
- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato, in prevalenza, le seguenti esigenze:
 - a) sull'esclusione delle immobilizzazioni in corso, o di una parte di esse, dalla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto, gli operatori hanno evidenziato come la misura non sia coerente con la finalità di accelerare la messa a disposizione di nuova capacità in quanto esistono già incentivi alla messa in esercizio quali la possibilità di avviare l'ammortamento e, nel caso di investimenti realizzati ai sensi del decreto legislativo 130/10, la previsione di meccanismi di penalità in caso di mancato rispetto delle tempistiche;
 - b) sull'esclusione delle immobilizzazioni in corso dalla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto per gli incentivi ai nuovi investimenti, è stato evidenziato che l'operatore di stoccaggio sarebbe così incentivato a concentrare la spesa in prossimità dell'entrata in esercizio, con il rischio di ritardare la data di messa a disposizione della nuova capacità;
 - c) sul riconoscimento parametrico degli *IPCO*, alcuni operatori hanno evidenziato come un tale meccanismo non sia in grado di cogliere i reali costi di finanziamento, specialmente per i nuovi entranti e specialmente nel caso in cui siano determinati con solo riferimento al costo del debito, e che il riconoscimento debba avvenire sulla base dei costi effettivamente sostenuti, eventualmente prevedendo un *cap*;
 - d) sull'inclusione negli *IPCO* di un meccanismo per neutralizzare gli effetti derivanti dal *lag* regolatorio:
 - un operatore ha evidenziato che, in analogia a quanto adottato per il servizio di distribuzione per il periodo 2014-2019, l'utilizzo di dati di pre-consuntivo per la determinazione dei ricavi di riferimento risulta essere uno strumento efficace al fine di sterilizzare gli effetti del *lag* regolatorio;
 - altri operatori hanno evidenziato che la soluzione ottimale sia l'adozione di una maggiorazione del WACC in analogia agli altri servizi regolati;

- e) sul criterio di riconoscimento dei costi operativi incrementali dovuti all'entrata in esercizio di nuovi campi, è stato evidenziato come questi dovrebbero essere riconosciuti su proposta dell'impresa di stoccaggio e inclusi nei costi operativi dell'anno di riferimento;
 - f) sui criteri di aggiornamento infraperiodo del WACC, alcuni soggetti hanno evidenziato l'esigenza di aggiornare esclusivamente i parametri che non richiedono una valutazione discrezionale da parte dell'Autorità; un operatore ha altresì suggerito di prevedere un aggiornamento infraperiodo in corrispondenza dell'approvazione delle tariffe per il 2016, onde allineare il riferimento temporale dei parametri oggetto di aggiornamento con le altre attività regolate;
 - g) sugli incentivi alla realizzazione di nuovi investimenti, alcuni soggetti hanno evidenziato come meccanismi di mercato non colgano il contributo degli stoccaggi alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; e che sarebbe opportuno conoscere l'ammontare dell'incentivo *ex ante*;
 - h) sulle modalità applicative del fattore correttivo dei ricavi, alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità di includere anche le quote di ricavo relative ai costi operativi e agli investimenti incentivati, almeno per gli investimenti già realizzati;
- in termini generali, le imprese di stoccaggio hanno criticato alcuni degli orientamenti posti in consultazione lamentando un mutamento delle scelte regolatorie dell'Autorità rispetto alla disciplina tariffaria previgente, con conseguenti potenziali pregiudizi per l'impresa che ha riposto affidamento, anche ai fini dei propri investimenti, nella stabilità della regolazione nel tempo; in particolare, in tale prospettiva, sono stati criticati, tra gli altri:
 - l'orientamento di modificare la disciplina degli incentivi alla realizzazione di nuovi investimenti (disciplina basata su criteri di mercato), in quanto, in tal modo, rischierebbero di non beneficiare degli incentivi gli investimenti avviati dalle imprese nel periodo di regolazione 2011-2014 (nel contesto quindi della disciplina incentivante prefigurata dalla deliberazione ARG/gas 119/10) che non siano però entrati in esercizio entro la fine del corrente anno;
 - l'intenzione dell'Autorità di escludere dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi la componente relativa alla remunerazione addizionale per gli investimenti incentivati nei precedenti periodi di regolazione; in tal modo, è stato sostenuto anche che l'Autorità finirebbe per pregiudicare il diritto agli incentivi maturati nei precedenti periodi di regolazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle osservazioni ricevute si osserva quanto segue:
 - gli eventuali incentivi impliciti alla messa in esercizio dei siti di stoccaggio, derivanti dalla regolazione vigente, non risultano sufficienti in quanto gli elementi raccolti nell'ambito del procedimento hanno evidenziato la

- permanenza delle immobilizzazioni in corso nel capitale per un arco temporale non coerente con una programmazione efficiente degli investimenti;
- l'applicazione del tasso addizionale di remunerazione per i nuovi investimenti, ivi incluse le immobilizzazioni in corso, non è coerente con l'evoluzione del meccanismo di incentivazione verso una logica che miri a valorizzare il servizio erogato;
 - la realizzazione delle infrastrutture strategiche è garantita dal riconoscimento di un tasso di remunerazione equo, determinato secondo il criterio del costo medio ponderato del capitale (*WACC*) e dal meccanismo del fattore correttivo, che assicura la copertura di ampia parte dei ricavi riconosciuti anche nel caso del mancato utilizzo dell'infrastruttura, ovvero di valorizzazione del servizio erogato dalla medesima, tramite le procedure di mercato, al di sotto del valore tariffariamente riconosciuto; e pertanto, l'utilizzo di segnali di mercato per la determinazione degli incentivi non può in alcun modo costituire un ostacolo alla realizzazione delle suddette infrastrutture strategiche;
- le criticità legate al ritardo regolatorio nel riconoscimento dei nuovi investimenti, come suggerito in consultazione, possono essere superate attraverso la determinazione di ricavi provvisori sulla base di valori di pre-consuntivo dei nuovi investimenti, prevedendo contestualmente la rideterminazione dei suddetti ricavi in via definitiva sulla base di valori di consuntivo, peraltro in analogia a quanto previsto nel servizio di distribuzione del gas;
 - dall'analisi degli elementi raccolti nell'ambito del procedimento è emerso che alcune imprese di stoccaggio non sono state in grado di raggiungere gli obiettivi di efficientamento fissati per il terzo periodo di regolazione;
 - con riferimento alle osservazioni critiche che contestano una presunta lesione, da parte dell'Autorità, di un preteso diritto delle imprese di stoccaggio alla stabilità regolatoria, occorre ricordare che l'Autorità modula i suoi poteri regolatori anche attraverso modifiche di indirizzi in precedenza assunti, quante volte ritenga opportuno migliorare effetti e risultati di una precedente regolazione non soddisfacente, e ciò attraverso atti di espressione di discrezionalità valutativa; sotto questo profilo, peraltro, in sede tariffaria, l'Autorità cerca di garantire comunque una stabilità delle scelte regolatorie mediante la fissazione del c.d. periodo di regolazione (di norma non inferiore a quattro anni), nell'ambito del quale le principali scelte operate a inizio periodo si mantengono (tendenzialmente) costanti;
 - conseguentemente, rispetto a ogni nuovo periodo di regolazione, l'Autorità può intervenire a modificare anche le principali scelte di impostazione della regolazione tariffaria al fine di migliorarne i contenuti; nessuna impresa può quindi ragionevolmente vantare un legittimo affidamento all'applicazione, anche

per il nuovo periodo di regolazione, degli istituti in vigore nel periodo precedente;

- quanto sopra vale anche, in primo luogo, con riferimento alla disciplina degli incentivi per la realizzazione di nuovi investimenti; nessuna impresa di stoccaggio può ragionevolmente ritenere di aver maturato un affidamento a beneficiare degli incentivi previsti dalla regolazione vigente per un periodo tariffario rispetto a opere che non sono entrate in servizio in quel periodo; proprio perché si tratta di incentivi (e non di forme di copertura dell'investimento) volti a promuovere comportamenti efficienti entro un determinato periodo di regolazione, essi trovano applicazione limitatamente a quei comportamenti che hanno prodotto il risultato atteso in quel periodo, ossia l'entrata in esercizio del nuovo investimento; pertanto, per gli investimenti che l'impresa non riesce a portare a termine entro il periodo, essa è sottoposta alla fisiologica alea che caratterizza ogni passaggio da un periodo di regolazione all'altro;
- inoltre, nel merito della scelta dell'Autorità di innovare, rispetto ai precedenti periodi di regolazione, l'impostazione della disciplina degli incentivi tariffari introducendo criteri di selettività basati su meccanismi di mercato, essa risponde maggiormente alle finalità di promuovere la massima efficienza dei servizi e la loro economicità, limitando l'intervento incentivante (e i connessi oneri per il sistema) ai soli investimenti che siano ritenuti effettivamente utili per lo sviluppo del mercato; e che tale impostazione risponde agli orientamenti del Piano strategico dell'Autorità adottato con deliberazione 308/2012/A;
- in secondo luogo, per i medesimi motivi sopra esposti, nessun ragionevole affidamento le imprese di stoccaggio possono aver maturato rispetto all'ambito di applicazione del fattore correttivo dei ricavi; infatti, la finalità di tale istituto (anch'esso di natura incentivante) non è quella di garantire il conseguimento effettivo degli incentivi maturati per nuovi investimenti in nuovi periodi di regolazione, ma è esclusivamente quella di assicurare la sostenibilità economica del servizio, anche in presenza di una mancata assegnazione della capacità disponibile (ovvero di valorizzazione da parte del mercato a un livello inferiore al ricavo ammesso); in tale prospettiva, la sostenibilità economica del servizio è pienamente garantita dai ricavi associati al livello di remunerazione base degli investimenti;
- tuttavia, i ricavi ottenibili dall'assegnazione delle capacità di stoccaggio e più in generale il valore del servizio di stoccaggio per gli *shipper* dipendono non solo da fattori esogeni al di fuori della disponibilità delle imprese di stoccaggio, quali i prezzi di mercato del gas e la loro attesa evoluzione, ma anche da fattori endogeni sotto il controllo delle medesime imprese, quali ad esempio la flessibilità di utilizzo della capacità da parte degli *shipper* o la possibilità di dare il gas in garanzia; in tale prospettiva, pertanto, l'interesse individuale rappresentato dalle imprese di stoccaggio, di ottenere l'estensione del fattore correttivo anche ai ricavi addizionali relativi agli investimenti incentivati,

potrebbe costituire un ulteriore incentivo per l'impresa medesima a perseguire comportamenti efficienti per il sistema, sia nella gestione delle procedure di assegnazione, sia nelle modalità di erogazione del servizio di stoccaggio;

- a quest'ultimo riguardo, si rileva che le modalità di assegnazione della capacità di stoccaggio per i prossimi anni, che saranno definite da parte del Ministro dello sviluppo economico, non sono ad oggi state ancora adottate; tali modalità possono incidere in misura rilevante sui margini d'azione delle imprese di stoccaggio per un'efficiente valorizzazione del servizio reso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 446/2014/R/COM, l'Autorità ha definito criteri e metodologie per la valutazione degli investimenti infrastrutturali e per il riconoscimento di incentivi in relazione ai rischi più elevati affrontati da progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dell'elettricità e del gas naturale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono tutt'ora in corso gli approfondimenti necessari per la definizione della disciplina dei corrispettivi del servizio di stoccaggio, anche al fine di un suo coordinamento con le modalità di assegnazione della capacità per i prossimi anni come definite da parte del Ministro dello Sviluppo Economico;
- è stata rappresentata l'esigenza che l'intervento in materia di disciplina dei corrispettivi del servizio di stoccaggio non modifichi i corrispettivi applicati per l'anno termico in corso e pertanto trovi applicazione dall'1 aprile 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- fissare il tasso di remunerazione del capitale investito, pari al 6,0%, in sostanziale continuità di criteri con i precedenti periodi di regolazione, prevedendo:
 - l'utilizzo di un riferimento del tasso delle attività prive di rischio basato sulla media di dodici mesi del *BTP* decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014;
 - la definizione del tasso di inflazione da utilizzare ai fini del calcolo del *WACC*, sulla base delle stime di breve-medio periodo pubblicate dalle principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali;
 - la conferma del rapporto tra capitale proprio e capitale di debito utilizzato per il calcolo del costo medio ponderato del capitale;
- prevedere la revisione del *WACC* disponendone l'aggiornamento con riferimento al valore del tasso *risk-free*; e che, al fine di allineare le tempistiche di aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito con gli altri servizi regolati, prevedere che l'aggiornamento avvenga con riferimento alla

determinazione dei ricavi per l'anno 2016, così da favorire, come suggerito in sede di consultazione, un tendenziale allineamento di tale parametro con quello che verrà fissato per il medesimo anno per i servizi di trasporto, GNL e distribuzione gas e per i servizi infrastrutturali del settore elettrico;

- escludere le immobilizzazioni in corso dalla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto, prevedendo contestualmente una clausola di salvaguardia per le immobilizzazioni in corso realizzate entro il 31 dicembre 2014;
- prevedere che, salvo quanto previsto dal precedente punto, gli incrementi patrimoniali relativi a investimenti che entreranno in esercizio nel nuovo periodo di regolazione possano includere oneri finanziari capitalizzati in corso d'opera, entro un limite predeterminato; e che, al fine di fornire un incentivo alla minimizzazione degli eventuali oneri finanziari capitalizzati, detto limite venga fissato tenendo conto del maggior ricorso al debito (rispetto all'ordinario rapporto tra capitale proprio e capitale di debito preso a riferimento per la fissazione del tasso di remunerazione base) per la realizzazione dei nuovi investimenti;
- escludere le immobilizzazioni in corso dalla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto ai fini del calcolo della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione;
- al fine di superare le criticità relative al ritardo regolatorio nel riconoscimento dei nuovi investimenti, prevedere la determinazione di ricavi provvisori sulla base di valori di pre-consuntivo dei nuovi investimenti, e la rideterminazione dei suddetti ricavi in via definitiva sulla base di valori di consuntivo in analogia a quanto previsto nel servizio di distribuzione del gas;
- adottare meccanismi di incentivazione dei nuovi investimenti che entreranno in esercizio a partire dal 2015, che consentano di commisurare l'eventuale maggior remunerazione riconosciuta al valore del servizio erogato come desumibile delle procedure competitive di allocazione della capacità, in particolare nel caso in cui il valore di mercato del servizio superi il valore tariffariamente riconosciuto del medesimo;
- prevedere che la quota di ricavi relativa agli ammortamenti sia calcolata sottraendo dall'attivo immobilizzato lordo eventuali contributi in conto capitale riconosciuti da soggetti pubblici o privati;
- applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del cosiddetto *profit sharing* di fine periodo, riconoscendo alle imprese, nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, il 50% dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso del terzo periodo di regolazione;
- determinare, nel caso in cui le imprese non abbiano raggiunto gli obiettivi di efficientamento fissati dall'Autorità per il terzo periodo di regolazione, i costi operativi riconosciuti in modo da contemperare le esigenze di equilibrio

- economico finanziario delle imprese con un adeguato incentivo al recupero di efficienze, in analogia con quanto previsto per il servizio di trasporto;
- fissare il coefficiente di recupero di produttività, differenziato per impresa:
 - in modo da riassorbire il *profit sharing* in un periodo di otto anni, nel caso in cui le imprese abbiano raggiunto gli obiettivi di efficienza fissati per il terzo periodo di regolazione;
 - in modo da raggiungere gli obiettivi di efficientamento fissati nel terzo periodo in un ulteriore periodo di quattro anni, in caso contrario;
 - prevedere, anche per il nuovo periodo di regolazione, un fattore correttivo volto, tra l'altro, ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti anche in caso di mancato utilizzo dell'infrastruttura ovvero di una sua valorizzazione, tramite le procedure di allocazione competitiva della capacità, al di sotto del ricavo tariffariamente ammissibile;
 - prevedere che detto fattore correttivo sia applicato ai siti di stoccaggio in esercizio al 31 dicembre 2014, nonché ai siti di stoccaggio che saranno messi in esercizio anche successivamente a tale data, ma sviluppati in attuazione di normativa primaria;
 - in relazione ai siti di stoccaggio ulteriori rispetto a quelli individuati al precedente punto, prevedere che l'applicazione del fattore correttivo volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti anche in caso di mancato utilizzo dell'infrastruttura ovvero di una sua valorizzazione, tramite le procedure di allocazione competitiva della capacità, al di sotto del ricavo tariffariamente ammissibile, sia limitato ai siti individuati quali infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 93/11;
 - accogliere parzialmente le esigenze rappresentate dalle imprese di stoccaggio, circa l'estensione del fattore correttivo anche alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione, nella misura in cui tale estensione possa costituire oggetto di un meccanismo incentivante, definito con successivo provvedimento, che induca le imprese di stoccaggio a perseguire comportamenti più efficienti sia nella gestione delle procedure di allocazione che nelle modalità di erogazione del servizio di stoccaggio;
 - prevedere che il predetto meccanismo incentivante, anche per ragioni di gradualità, diventi operativo a partire dal 2016, contestualmente all'aggiornamento del WACC con riferimento al valore del tasso *risk-free*, garantendo altresì il coordinamento con le procedure di allocazione a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti da parte del Ministro dello sviluppo economico;
 - prevedere una copertura parziale dei costi operativi nel fattore correttivo al fine di fornire un rafforzato incentivo al contenimento dei medesimi costi;
 - prevedere un meccanismo che consenta agli operatori esistenti di coprire i costi operativi incrementali derivanti dalla realizzazione di nuovi siti/livelli di

stoccaggio in coerenza con quanto previsto con i siti di stoccaggio realizzati dai nuovi operatori;

- nelle more della definizione delle tariffe per il servizio di misura dello stoccaggio, includere i costi relativi a detto servizio nell'insieme dei costi riconosciuti per il servizio di stoccaggio;
- rimandare ad un successivo provvedimento, da adottarsi in seguito all'avvenuta conversione in legge, l'avvio del procedimento per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legge 133/14 in materia di incentivazione dello stoccaggio;
- rinviare a un successivo provvedimento l'adozione della disciplina dei corrispettivi dei servizi di stoccaggio e prevedere che nelle more del medesimo provvedimento e sino al termine dell'anno termico di stoccaggio 2014-2015 continuano ad applicarsi i corrispettivi per il servizio di stoccaggio attualmente in vigore;
- prevedere che successivamente all'approvazione del provvedimento relativo alla regolazione della qualità del servizio per il quarto periodo di regolazione, siano apportate se necessario le opportune modifiche al testo della *RTSG*

DELIBERA

Articolo 1

Criteri di regolazione delle tariffe di stoccaggio per il periodo 2015-2018

- 1.1 E' approvata la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018 (TUSG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 (*RTSG*), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).
- 1.2 Quanto alla disciplina della struttura e alla determinazione dei corrispettivi per il servizio di stoccaggio, la regolazione di cui al comma 1.1 è completata con successivo provvedimento dell'Autorità.
- 1.3 Nelle more del provvedimento di cui al comma precedente e sino al termine dell'anno termico di stoccaggio 2014-2015 continuano ad applicarsi i corrispettivi per il servizio di stoccaggio attualmente in vigore ed i connessi meccanismi perequativi.

Articolo 2

Clausola di salvaguardia per gli investimenti in corso di realizzazione

- 2.1 Le imprese di stoccaggio, per tutta la durata del periodo di regolazione 2015-2018, possono includere nel calcolo dell'attivo immobilizzato netto le

immobilizzazioni in corso iscritte a bilancio al 31 dicembre 2014, fino alla data di entrata di esercizio del relativo cespite.

- 2.2 Le imprese di stoccaggio, qualora si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 2.1, non possono includere nel calcolo dell'attivo immobilizzato netto gli eventuali oneri finanziari capitalizzati relativi ai suddetti investimenti.

Articolo 3

Disposizioni transitorie in materia di presentazione delle proposte tariffarie

- 3.1 Ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno 2015 le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità le proposte dei ricavi di riferimento e delle componenti di ricavo entro il 24 novembre 2014.
- 3.2 Entro 60 giorni dalla presentazione delle proposte delle imprese di cui al precedente comma 3.1, l'Autorità definisce i ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio.

Articolo 4

Disposizioni transitorie in materia di modalità applicative del fattore correttivo dei ricavi

- 4.1 Per l'anno 2015, il livello di copertura della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione, definito dal parametro γ di cui all'articolo 11 della *RTSG*, è fissato pari a 1.

Articolo 5

Incentivi in relazione ai rischi più elevati affrontati da progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dell'elettricità e del gas naturale

- 5.1 L'eventuale adozione di specifiche misure incentivanti in relazione alle istanze presentate da promotori che intendano realizzare siti di stoccaggio rientranti nell'elenco dei progetti di interesse comune e che reputino non sufficienti gli strumenti regolatori vigenti in relazione ai maggiori rischi affrontati è disciplinata dalla deliberazione 446/2014/R/COM.

Articolo 6

Avvio di procedimento per l'emanazione di provvedimenti in materia di fissazione del livello di copertura della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione

- 6.1 E' avviato un procedimento per l'emanazione di provvedimenti in materia di fissazione del livello di copertura della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione.
- 6.2 In relazione allo sviluppo del procedimento di cui al presente articolo, sono pubblicati uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità.
- 6.3 Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, in coordinamento con il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione.
- 6.4 Il procedimento di cui al precedente comma 6.3 si conclude entro il 31 luglio 2015.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni